CAMERA DEI DEPUTATI - XV LEGISLATURA

Resoconto della I Commissione permanente

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni)

Mercoledì 7 novembre 2007

Disposizioni per la disciplina del settore televisivo nella fase di transizione alla tecnologia digitale (nuovo testo C. 1825 Governo).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri,
esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 1825 Governo, riguardante la «Disposizioni per la disciplina del settore televisivo nella fase di transizione alla tecnologia digitale»;
rilevato che le disposizioni del disegno di legge in esame sono inquadrabili in misura prevalente nella materia «ordinamento della comunicazione», demandata dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, alla competenza legislativa concorrente dello Stato, a cui è affidata la sola legislazione di principio;
considerato inoltre che, in relazione alla finalità complessiva del provvedimento dichiarata all'articolo 1, ossia di evitare la costituzione di posizioni dominanti nel nuovo contesto tecnologico e di consolidare la tutela del pluralismo e della concorrenza, vengono in rilievo le materie «tutela della concorrenza», e «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali», tra i quali sono ricompresi la libertà di espressione e di manifestazione del pensiero di cui all'articolo 21 della Costituzione, attribuite alla potestà legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *e*) ed *m),* della Costituzione;
evidenziato altresì che le norme di delega legislativa per la revisione della disciplina della vendita dei diritti televisivi sulle opere audiovisive e cinematografiche europee recate dall'articolo 5 del disegno di legge in esame possono essere altresì inquadrate nell'ambito delle materie «opere dell'ingegno», attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera *r),* della Costituzione, e «promozione ed organizzazione di attività culturali», attribuita alla competenza legislativa concorrente tra Stato e Regioni ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione;
osservato, a tale riguardo, che la Corte costituzionale nella sentenza n. 285 del 2005 ha evidenziato come sia da ritenersi costituzionalmente legittima una normativa completa ed autoapplicativa in materia di attività cinematografica, in considerazione della circostanza che il livello di governo regionale - e, a maggior ragione, quello infraregionale - appaiano strutturalmente inadeguati a soddisfare, da soli, lo svolgimento di tutte le tipiche e complesse attività di disciplina e sostegno del settore cinematografico;
ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.